

N. _____ di Repertorio

N. _____ di Raccolta

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

per l'attuazione degli interventi previsti dall'Atto integrativo all'Accordo di Programma, tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, CDP Investimenti SGR s.p.a., per la riqualificazione e riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo-Colleoni.

Repubblica Italiana

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____;

in Bergamo, nel mio studio sito in _____ n. _____

Aventi a me _____ Notaio in _____, iscritto presso il Collegio Notarile di _____,

è presente il Signor _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, il quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante della società SGR, con sede in _____, P.IVA _____, domiciliato per la carica presso la sede della società, nonché in esecuzione dei provvedimenti infra citati.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto conviene e stipula quanto segue, ed al quale premette che:

A) in data _____, Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, CDP Investimenti SGR s.p.a., hanno sottoscritto l'Atto integrativo all'Accordo di Programma per la riqualificazione e riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo-Colleoni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data _____ e pubblicato sul BURL in data _____;

B) l'Atto integrativo all'Accordo di Programma sopracitato prevede, in particolare, che l'attuazione degli interventi è demandata alla costituzione di un Fondo Immobiliare gestito da una SGR terza, che sarà individuata tramite apposita gara pubblica, e investito dal FIV Extra e dal Comune;

C) con atto n. in data , è stato costituito il Fondo Immobiliare gestito dalla società SGR come sopra rappresentata;

F) l'attuazione degli interventi previsti dall'Atto integrativo all'Accordo di Programma è subordinata alla sottoscrizione da parte della società SGR del presente Atto unilaterale d'obbligo.

Tutto ciò premesso, la società SGR, come sopra rappresentata assume per sé, eventuali successori o aventi causa, i seguenti obblighi nei confronti del Comune di Bergamo:

Articolo 1 – Obblighi Generali

La società SGR si impegna a realizzare, a propria cura e spese, gli interventi previsti dall'Atto integrativo all'Accordo di Programma di cui alle premesse, in conformità al dimensionamento, configurazione fisica, materiali e modalità esecutive che si evincono dai progetti definitivi-esecutivi approvati dai competenti uffici del Comune ed alle prescrizioni che saranno indicate nei relativi permessi di costruire.

La società SGR si impegna a ultimare tutti gli interventi previsti dall'Atto integrativo all'Accordo di Programma di cui alle premesse, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma allegato sub. F al medesimo Atto.

Articolo 2 – Servizi universitari

La società SGR si impegna a cedere all'Università degli Studi di Bergamo gli immobili riqualificati destinati a servizi e residenze universitarie, all'interno dell'ex Caserma Montelungo, secondo le modalità previste dall'art. 4.3 dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma di cui alle premesse.

La società SGR si impegna cedere all'Università degli Studi di Bergamo gli immobili riqualificati destinati a servizi universitari, realizzati all'interno dell'ex Caserma Colleoni, secondo le modalità previste dall'art. 4.3 dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma di cui alle premesse.

La società SGR si impegna inoltre a convenzionare con l'Università degli Studi di Bergamo e con il Comune, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n. 16/2016 e s.m.i., la realizzazione dei servizi residenziali universitari, previsti all'interno dell'ex Caserma Colleoni.

Articolo 3 – Opere di urbanizzazione primaria

La società SGR si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria, a scomputo degli oneri primari e secondari ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 12/2005, nonché a titolo di standard di qualità ai sensi dell'art. 8.2 del Piano dei Servizi, per un importo determinato pari a euro..... (IVA esclusa), così come rappresentate e quantificate negli elaborati del progetto esecutivo allegato al relativo permesso di costruire:

- parcheggio interrato pubblico.

Articolo 4 – Opere di urbanizzazione secondaria

La società SGR si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione secondaria, a titolo di standard di qualità ai sensi dell'art. 8.2 del Piano dei Servizi e con utilizzo dei proventi derivanti dalla monetizzazione del fabbisogno non reperito di parcheggi pubblici, per un importo determinato pari a euro..... (IVA esclusa), così come rappresentate e quantificate negli elaborati del progetto esecutivo allegato al relativo permesso di costruire:

- piazza pubblica interna alla corte.

Articolo 5 – Opere pubbliche complementari

La società SGR si impegna a realizzare le seguenti opere pubbliche complementari, a titolo di standard di qualità ai sensi dell'art. 8.2 del Piano dei Servizi ed a compensazione del contributo afferente al costo di costruzione ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis della l.r. n. 12/2005, per un importo determinato pari a euro..... (IVA esclusa), così come rappresentate e quantificate negli elaborati del progetto esecutivo allegato al relativo permesso di costruire:

- sottopasso ciclo-pedonale in via San Giovanni di connessione tra il Parco Suardi tra il Parco Suardi e la nuova piazza interna alla corte;
- riqualificazione degli spazi aperti pubblici circostanti il compendio immobiliare delle ex caserme Montelungo-Colleoni.

Articolo 6 – Esecuzione opere pubbliche

La società SGR si impegna ad assumere a proprio totale carico tutti gli oneri relativi alla progettazione esecutiva, validazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo delle opere pubbliche e di uso pubblico previste dall'Atto integrativo all'Accordo di Programma, assumendo come riferimento, per la realizzazione delle opere pubbliche, il prezzario regionale in vigore alla presentazione dei progetti esecutivi al Comune di Bergamo, e sulla base della verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 da parte di soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ferme restando le legittime e ragionevoli valutazioni di congruità tecnico-economica dei progetti da parte dei competenti uffici comunali, nel limite di quello preventivato nei medesimi progetti esecutivi validati. I prezzi mancanti e quelli legittimamente e ragionevolmente ritenuti non congrui saranno direttamente concordati tra il Comune e la società SGR.

La società SGR si impegna a far realizzare le opere pubbliche a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, tramite imprese idonee aventi tutti i requisiti di legge, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. vigenti alla data di rilascio del relativo Permesso di Costruire.

Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva, pur rimanendo il relativo onere a completo carico della società SGR.

Eventuali risparmi di spesa, derivanti per ribasso del prezzo a base d'asta delle opere pubbliche, rimarranno nella disponibilità della società SGR, come chiarito dall'AVCP con Determinazione n. 7 del 16 luglio 2009, fermo restando l'eventuale conguaglio rispetto all'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti ex legge. Qualora il costo effettivo delle opere di urbanizzazione al netto del ribasso delle gare pubbliche espletate per la loro esecuzione dovesse risultare superiore all'importo dei contributi dovuti al Comune, null'altro sarà dovuto dalla società SGR al Comune.

La società SGR si impegna, in ogni caso, ad assumere a proprio carico gli eventuali costi aggiuntivi inerenti la realizzazione delle opere pubbliche, che risultassero superiori, in sede di collaudo tecnico-amministrativo finale delle opere medesime, ai contributi dovuti quantificati in sede di rilascio dei titoli abilitativi.

Articolo 7 – Collaudo opere pubbliche

La società SGR si impegna a sottoporre a collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le opere pubbliche e di uso pubblico previste dall'Atto integrativo all'Accordo di Programma di cui alle premesse, impegnandosi ad incaricare i collaudatori selezionati dal

Comune, tra i professionisti aventi i requisiti di legge, a seguito del rilascio dei relativi permessi di costruire.

La società SGR si impegna ad espletare le attività di collaudo in corso d'opera, dando tempestiva comunicazione al Comune delle fasi di collaudo e delle relative visite a cui dovranno essere invitati i funzionari rappresentanti degli uffici competenti del Comune e delle società gestori dei sottoservizi interessate dalle opere pubbliche.

La società SGR si impegna ad espletare il collaudo finale delle opere entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di ogni lotto funzionale.

La società SGR si impegna a trasmettere al Comune, tutti gli atti di collaudo entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo definitivo, al fine della relativa approvazione da parte del Comune.

Articolo 8 – Cessione ed asservimento aree pubbliche e di uso pubblico

La società SGR si impegna a cedere ed asservire all'uso pubblico in forma gratuita a favore del Comune, mediante atto pubblico ed entro 90 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo da parte del Comune, le aree previste nell'allegato "D" dall'Atto integrativo all'Accordo di Programma di cui alle premesse, come meglio individuate negli elaborati allegati al relativo permesso di costruire.

L'atto pubblico di cui sopra dovrà inoltre stabilire, in accordo con il Comune, le specifiche modalità di gestione e regolamentazione (orari, tariffe, responsabilità, manutenzione) delle aree asservite all'uso pubblico.

Prima della cessione ed asservimento delle aree, la società SGR si impegna a predisporre e far approvare, a sua cura e spese, il frazionamento catastale per la nuova classificazione delle particelle interessate.

La società SGR si impegna a cedere le aree destinate ad opere pubbliche libere da vincoli, ipoteche, servitù apparenti e non apparenti, oneri e

trascrizioni pregiudizievoli, nonché di diritti di godimento di terzi di qualsiasi tipo e natura.

Dalla data di cessione delle opere pubbliche, tutte le spese di gestione, consumi, pulizia e manutenzione passeranno a carico del Comune, eccetto per le aree asservite all'uso pubblico e per la piazza pubblica, le cui spese rimarranno a carico della società SGR, suoi successori ed aventi causa, quale corrispettivo della cessione del diritto di superficie il sottosuolo del parcheggio pertinenziale e dell'edificio ipogeo commerciale (ED) di cui all'art. 4.2 lettera g) dell'Atto integrativo all'Accordo.

La società SGR si riserva comunque il diritto a collocare nel sottosuolo delle aree cedute al Comune le reti, gli elementi tecnologici e quelli necessari per la realizzazione e messa in funzione delle opere da realizzare.

Articolo 9 – Garanzie per l'attuazione degli interventi

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, la società SGR si impegna a presentare al Comune, prima del rilascio dei permessi di costruire, apposite cauzioni, pari all'importo delle opere pubbliche desunto dai progetti esecutivi approvati dal Comune, mediante polizze fideiussorie emesse da istituto bancario o assicurativo, iscritto all'Albo IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del vigente Codice Assicurazioni Private, con scadenza incondizionata fino al completo adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente atto, soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, senza applicazione dell'art. 1944 comma 2 c.c., e senza possibilità per il fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché le eccezioni di cui all'articolo 1957 c.c., con possibilità di escussione parziale

da parte del Comune dell'importo garantito in proporzione all'entità delle eventuali inadempienze.

Resta salva la possibilità di riduzione delle garanzie in corso d'opera per il corrispondente importo relativo alle opere eseguite, su richiesta della società SGR, quando una parte funzionale autonoma delle opere pubbliche sia stata regolarmente eseguita e sempre che, previo collaudo, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

È fatta salva dalla riduzione, di cui all'articolo precedente, una percentuale del 10% dell'importo complessivo delle fidejussioni che verrà trattenuta dal Comune sino al completo e definitivo adempimento degli obblighi relativi alla cessione delle aree destinate a opere di urbanizzazione e asservimento/regolamentazione delle attrezzature di uso pubblico.

All'atto di cessione delle opere di urbanizzazione, la società SGR si impegna a presentare la relativa polizza indennitaria decennale volturata a favore del Comune, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ex art. 1669 c.c., per un importo pari al 20% del costo delle opere pubbliche cedute al Comune, desunti dal collaudo finale delle stesse.

Articolo 10 – Spese e benefici fiscali

Tutte le spese e diritti del presente atto inerenti e conseguenti, fino alla sua completa esecuzione saranno a carico della società SGR, la quale può chiedere i benefici fiscali previsti dalle vigenti leggi.